



**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (OS21) DEL PATRIMONIO STRADALE
DI PROPRIETA' E IN GESTIONE ALLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
2028 - 2029**

**LOTTO 1 - ZONA MUGELLO
LOTTO 2 - ZONA VALDISIEVE E VALDARNO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME GENERALI**

FINANZIAMENTO LOTTO 1: Scheda 02143.24.FI - Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento profondo, adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente con particolare attenzione alle pertinenze stradali - Zona 1 SSPP anno 2028 DM 26 aprile 2022 n. 101 integrazione al Dm 123/2020 - CUP: B58I24004610001

FINANZIAMENTO LOTTO 2: Scheda 02171.24.FI - Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento profondo, adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura e miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente con particolare attenzione alle pertinenze stradali - Zona 2 SSPP anno 2027 DM 26 aprile 2022 n. 101 integrazione al Dm 123/2020 - CUP: B58I24004630001

ELABORATO 9



ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, PRIORITA' INTERVENTI	3
ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL' ACCORDO QUADRO, ANTICIPAZIONE	5
ARTICOLO 5 - CATEGORIA DEI LAVORI	6
ARTICOLO 6 - MODIFICHE E VARIAZIONI DELL' ACCORDO QUADRO	7
ARTICOLO 7 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO	8
ARTICOLO 8 - DOCUMENTI	9
ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI	9
ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO	10
ARTICOLO 11 - STATO DEI LUOGHI	13
ARTICOLO 12 - CONTROLLO DEGLI ORDINI DI LAVORO	13
ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELL' IMPRESA	14
ARTICOLO 14 - DIREZIONE LAVORI	14
ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI ALL' IMPRESA	14
ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONI DELL' IMPRESA	14
ARTICOLO 17 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	15
ARTICOLO 18 - REPERIBILITA'	15
ARTICOLO 19 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI	15
ARTICOLO 20 - ORDINI DI LAVORO, TERMINI PER L' ESECUZIONE DELL' ORDINE, PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	15
ARTICOLO 21 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	17
ARTICOLO 22 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI	17
ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVI	17
ARTICOLO 24 - REVISIONE PREZZI	18
ARTICOLO 25 - NUOVI PREZZI	18
ARTICOLO 26 - CONDOTTA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	19
ARTICOLO 27 - DISCIPLINA NEI CANTIERI	19
ARTICOLO 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO	20
ARTICOLO 29 - CONTABILIZZAZIONE	21
ARTICOLO 30 - PAGAMENTI	21
ARTICOLO 31 - CESSIONE DEI CREDITI	23
ARTICOLO 32 - DANNI SUBITI DALL' IMPRESA DURANTE L' ESECUZIONE DEI LAVORI	23
ARTICOLO 33 - OBBLIGHI DELL' IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	24
ARTICOLO 34 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL' IMPRESA	26
ARTICOLO 35 - RESPONSABILITA' DELL' IMPRESA	27
ARTICOLO 36 - RISPETTO AMBIENTALE E CRITERI AMBIENTI MINIMI (CAM)	28
ARTICOLO 37 - GARANZIE	29
ARTICOLO 38 - RECESSO DALL' ACCORDO QUADRO	29
ARTICOLO 39 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO	30
ARTICOLO 40 - COPERTURE ASSICURATIVE	31
ARTICOLO 41 - PENALI	32
ARTICOLO 42 - RISERVE DELL' IMPRESA	33
ARTICOLO 43 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
ARTICOLO 44 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	35
ARTICOLO 45 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	35
ARTICOLO 46 - SPESE CONTRATTUALI	35
ARTICOLO 47 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	35
ARTICOLO 48 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	36



ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO

La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 lett iii), e dell'art. 59 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023 s.m.i., da ora in poi Codice, intende concludere un accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria in materia di pertinenze (OS21) relativi al proprio patrimonio stradale occorrenti a mantenere la funzionalità delle arterie stradali di competenza ed in gestione della Zona Mugello (già "Zona 1") e della Zona Valdisieve e Valdarno (già "Zona 2"), meglio specificate (tipologia strada, denominazione, comuni attraversati, progressive, estesa chilometrica) nell'Elaborato n.4 e graficamente riportato nell'Elaborato n.3. In caso si riscontrino incongruenze tra il documento e la cartografia di riferimento, fa fede quanto riportato nell'elenco strade.

Il presente Accordo disciplina le modalità di esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria in materia di pertinenze (OS21) del patrimonio stradale. Si intende per:

- patrimonio stradale, il piano viabile, gli elementi accessori quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnaletica, ponti, impianti di ogni genere, viottoli, terrapieni, gallerie, pertinenze stradali comprese relitti e tratti dismessi, piazzole di sosta, alberi, aiuole, paracarri, barriere stradali di sicurezza, cartelli indicatori, fossi di scolo, canali, fognature, banchine, marciapiedi, immobili dei centri di manutenzione, posti di manutenzione et similia, impianti di varia natura: semaforici, elettrici, di illuminazione, elettrogeni, meccanici, di sollevamento, antincendio ecc. Nel patrimonio stradale è compresa sia la rete viaria di proprietà della Stazione Appaltante sia quella in gestione conseguita dal trasferimento delle strade in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 112/98 e dalle disposizioni attuative;
- ponti e viadotti, le costruzioni, aventi qualsiasi luce, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d'acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.
- condizioni di urgenza (art. 32 comma 8), nelle circostanze di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;
- condizioni di somma urgenza (art. 163), nelle circostanze di eventi che non consentono alcun indugio e per cui si rende necessario la immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità compreso il verificarsi degli eventi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 1/2018 Codice della Protezione Civile) di calamità naturale ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili.

Il valore economico indicato per l'Accordo Quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell'Accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione dell'Amministrazione nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo degli Ordini di Lavoro per un quantitativo minimo predefinito.

Gli Ordini di Lavoro (OdL) si intendono attivati con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun Ordine descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà i termini di esecuzione (importo, data di inizio, termine massimo di completamento, modalità particolari di svolgimento, penali ecc.)

Gli elementi tecnico-prestazionali delle attività oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato Speciale di appalto che si compone di due parti: Norme Generali e Norme tecniche, oltre all'elenco dei prezzi unitari.



ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro riguarda l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in materia di pertinenze (OS21) del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Città Metropolitana di Firenze nella Zona Mugello e nella Zona Valdisieve e Valdarno.

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 59 del Codice e s.m.i., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto le attività previste attraverso gli Ordini di Lavoro di cui al successivo art. 20.

La procedura di appalto sarà unica, prevederà la suddivisione in due lotti, uno per ogni zona di manutenzione oggetto del presente Accordo Quadro, e riguarderà sia la categoria specializzata OS21, configurata come prevalente, che la categoria OG3, risultante quindi come scorporabile.

Sarà facoltà degli operatori economici di partecipare alla gara per entrambi i lotti oggetto del presente Accordo Quadro, stando il vincolo che l'aggiudicazione di uno di questi comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria dell'altro lotto.

Tutti gli interventi, le attività e le prestazioni indicate non sono predeterminati nel numero e nelle quantità, ma saranno individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali Ordini di Lavoro e potranno esplicarsi nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura.

L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nell'Accordo Quadro e che saranno oggetto degli eventuali Ordini di Lavoro dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete viaria della Città Metropolitana di Firenze ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente, o in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi ed i rischi connessi all'esecuzione delle stesse.

L'operatore economico, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire per ciascun ordine di lavoro, le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme di Capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

L'operatore inoltre dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli ordinativi attivo H24 in grado di attestare data, ora e corretta ricezione/comprendimento di quanto ricevuto.

A mero titolo indicativo e non esaustivo di seguito le attività e lavorazioni che potranno essere oggetto del presente Accordo Quadro:

1 Manutenzione straordinaria di opere stradali e nuove opere stradali

- a. Scavi, rilevati e trasporti
- b. Opere d'arte in c.a., muratura ed acciaio
- c. Opere di finiture stradali
- d. Fognature, drenaggi e condotte stradali
- e. Pavimentazioni stradali e risanamenti
- f. Segnaletica stradale orizzontale e verticale
- g. Trinciatura erba
- h. Potature e abbattimento alberi

2 Noli a caldo e freddo

- a. Noli per movimento terra
- b. Noli per opere stradali
- c. Macchine operatrici diverse
- d. Noli ausiliari

3 Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

- a. Noleggi di mezzi e servizi di protezione collettiva
- b. Noleggi per organizzazione del cantiere



- c. Prodotti per opere provvisorie previste nel PSC
- d. Prodotti per organizzazione del cantiere

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, PRIORITÀ INTERVENTI

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Città Metropolitana, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di urgenza e somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo relativi al patrimonio stradale di competenza. Questi saranno da contabilizzare di norma a misura secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione della D.L. e secondo il livello di definizione all'uso prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 09/04/2008, n.81 s.m.i.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto di perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori in conformità all'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Di norma e d'intesa con la DL, gli interventi, una volta iniziati, dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno qualora diretti ad evitare l'interruzione del normale esercizio del bene oggetto d'intervento, rischi per l'incolumità o il grave disagio per le persone.

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- ✓ **Priorità 1:** immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell'OdL o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione dell'esercizio delle attività del bene.
- ✓ **Priorità 2:** entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14:00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell'OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14:00.
- ✓ **Priorità 3:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori programmabili;
- ✓ **Priorità 4:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Per gli interventi che lo richiedono, all'OdL potrà essere allegata la documentazione tecnica specifica composta anche da uno solo fra i seguenti elementi: relazione, computo metrico estimativo, elaborati grafici o altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della definizione degli interventi richiesti.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell' OdL resta fermo l'obbligo per l'Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.



ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO, ANTICIPAZIONE

Gli importi massimi, ognuno riferito ad ogni lotto previsto dall'accordo quadro in oggetto, per i 24 mesi (ventiquattro) di durata sono così composti:

- **Lotto 1 - Zona Mugello (CUP: B58I24004610001)** previsti 392.080,56 di cui:
 - € 381.097,96: importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo al netto dei costi della sicurezza, determinati in seguito per ciascun contratto applicativo;
 - € 10.982,60: importo presunto stimato, non soggetto a ribasso, dei costi della sicurezza relativi a tali interventi;

- **Lotto 2 - Zona Valdisieve e Valdarno (CUP: B58I24004630001)** previsti 392.080,56 di cui:
 - € 381.097,96: importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo al netto dei costi della sicurezza, determinati in seguito per ciascun contratto applicativo;
 - € 10.982,60: importo presunto stimato, non soggetto a ribasso, dei costi della sicurezza relativi a tali interventi;

L'importo massimo previsto per l'appalto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici Ordini di Lavoro dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Sul valore di ogni singolo Ordine di Lavoro è prevista l'anticipazione di cui all'art 125 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 125, co.1 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; queat deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 5 - CATEGORIA DEI LAVORI

Le lavorazioni presunte di cui si compongono i singoli lotti sono riportate nelle tabelle seguenti:

Lotto 1 - Zona Mugello

n.	Descrizione Lavorazioni	Categoria SOA	Classe SOA	Superspecialistica	Qualificazione obbligatoria	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile / Non subappaltabile	Avvalimento	Importo	Incidenza percentuale
1	Opere strutturali speciali	OS21	II	SI	SI	Prevalente	Subappaltabile al 50%	NO	€ 337.043,14	85,96%
2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.	OG3	I	NO	SI	Scorporabile	Subappaltabile al 100%	NO	€ 55.037,42	14,04%
Importo totale a base di appalto									€ 392.080,56	100,00%

All'interno della categoria prevalente OS21 sono comprese anche le lavorazioni di cui alla categoria:

Descrizione Lavorazioni	Categoria SOA	Classe SOA	Superspecialistica	Qualificazione obbligatoria	Avvalimento	Importo	Incidenza percentuale
Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	I	SI	SI	NO	€ 2.405,52	0,61%

Lotto 2 - Zona Valdisieve e Valdarno

n.	Descrizione Lavorazioni	Categoria SOA	Classe SOA	Superspecialistica	Qualificazione obbligatoria	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile / Non subappaltabile	Avvalimento	Importo	Incidenza percentuale
1	Opere strutturali speciali	OS21	II	SI	SI	Prevalente	Subappaltabile al 50%	NO	€ 337.043,14	85,96%
2	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.	OG3	I	NO	SI	Scorporabile	Subappaltabile al 100%	NO	€ 55.037,42	14,04%
Importo totale a base di appalto									€ 392.080,56	100,00%

All'interno della categoria prevalente OS21 sono comprese anche le lavorazioni di cui alla categoria:

Descrizione Lavorazioni	Categoria SOA	Classe SOA	Superspecialistica	Qualificazione obbligatoria	Avvalimento	Importo	Incidenza percentuale
Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	I	SI	SI	NO	€ 2.405,52	0,61%

I costi della sicurezza sono ricompresi nella categoria prevalente.

Con riferimento alle lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro e considerato il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (cod. CNEL F012) per entrambe le categorie OG3 ed OS21, l'importo della manodopera è stimato pari a € 69.544,17 corrispondente ad un'incidenza del 17,74% dell'importo totale a base di appalto.

In merito ai requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 comma 4 (Attestazione di qualificazione), ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. b), per la presente procedura si specifica che:

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara per la categoria prevalente devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale della categoria deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà



- possedere i requisiti della categoria prevalente in misura maggioritaria. Per le altre categorie resta fermo il possesso da parte di un singolo membro del raggruppamento di una quota minima del 40% e del 10% per gli altri membri;
- per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo almeno nella categoria prevalente;
 - per i raggruppamenti di tipo misto si applicano le suddette disposizioni per la parte di interesse.

All'interno delle categorie sopra citate sono presenti lavorazioni con attività ricomprese fra quelle esposte maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s mm.ii., nello specifico:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.”

L'operatore che volesse eseguirle direttamente deve essere in regola con l'iscrizione nella whitelist della Prefettura territorialmente competente. Tali lavorazioni hanno un importo ed un'incidenza superiori ai limiti previsti dall'art.119 comma 1 del Codice, per cui non è possibile il ricorso al subappalto integrale delle stesse; conseguentemente gli operatori partecipanti alla procedura devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione alla white list.

Vista la specificità delle lavorazioni facenti parte la categoria OG3, a rischio inoltre di infiltrazione mafiosa, si preferisce che queste vengano eseguite dall'appaltatore.

Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per la Stazione Appaltante e potranno variare in più o in meno senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta.

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del Codice “I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera”. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del successivo art. 10.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. a) del codice nei seguenti casi:

- procedura di risoluzione contrattuale avviata e previa redazione e firma di apposito atto di sottomissione di uno qualsiasi degli accordi quadro in corso della Città Metropolitana di Firenze per la manutenzione straordinaria, in materia di pertinenze (OS21), del patrimonio stradale della Zona Mugello e della Zona Valdisieve e Valdarno;
- raggiunta capienza degli importi contrattuali previsti negli appalti di riferimento e previa redazione e firma di apposito atto di sottomissione di uno qualsiasi degli accordi quadro in corso della Città



Metropolitana di Firenze per la manutenzione straordinaria, in materia di pertinenze (OS21), del patrimonio stradale della **Zona** Mugello e della Zona Valdisieve e Valdarno;

Le suddette condizioni potrebbero infatti comportare condizioni di urgenza e l'assenza di una impresa che garantisca la necessaria tempestività nell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale. Per tale motivo, in tali casi l'accordo quadro oggetto del presente capitolato potrebbe essere oggetto di modifiche e gli ordini di lavoro potrebbero avere ad oggetto anche interventi di natura diversa fin tanto che la Città Metropolitana non abbia un nuovo aggiudicatario per la manutenzione straordinaria, in materia di pertinenze (OS21), del patrimonio stradale della **Zona** Mugello e della Zona Valdisieve e Valdarno.

Per le modifiche suddette potranno essere emessi ordini di lavoro applicando le stesse condizioni contrattuali stabilite dal presente Accordo Quadro, fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo massimo previsto a base di gara.

Si richiama inoltre integralmente l'art. 120 del Codice, per gli altri casi previsti dalla norma che possono comportare modifiche contrattuali.

Inoltre, si determina che ai sensi del comma 9 del citato articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Infine, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 60 del Codice, si prevede la clausola di revisione dei prezzi riferiti alle prestazioni oggetto del contratto così come definite al successivo art. 24.

ARTICOLO 7 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà la durata di 24 mesi (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata del primo Ordine di Lavoro, effettuato in caso di urgenza o somma urgenza, e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di:

- dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art. 4;
- affidare lavori ad altro appaltatore durante la vigenza dell'Accordo;
- consegnare le attività disciplinate negli Ordini di Lavoro in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 co. 8 e 9 del Codice dei contratti pubblici. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 3 co. 9 dell'ALLEGATO II.14 del Codice, indica nel verbale di consegna le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma, l'Impresa affidataria, nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 120 del Codice:

- 1) il contratto potrà essere prorogato al fine di permettere l'affidamento di Ordini di Lavoro relativi a interventi programmati dall'Ente aventi carattere di urgenza o comunque per i quali il mancato avvio potrebbe comportare complicanze nella gestione e nel mantenimento del patrimonio stradale; in tal caso l'affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto;
- 2) in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto successivo, sarà consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.



ARTICOLO 8 - DOCUMENTI

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) Il contratto di Accordo Quadro;
- b) gli “Ordini di Lavoro”;
- c) il presente Capitolato Speciale di appalto – Norme Generali e Norme Tecniche;
- d) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa;
- e) l'elenco delle strade di competenza oggetto dell'Accordo Quadro;
- f) l'elenco prezzi unitari e analisi prezzi aggiunti;
- g) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- h) il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 Allegato XV D.Lgs. 81/08.

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

1. lo “Schema del piano di sicurezza e coordinamento e valutazione generale dei rischi nei lavori su strade” vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto¹;
2. copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011);
3. copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011);
4. copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011 e allegato XVII del D. Lgs. 81/01);
5. documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011).

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa è soggetta all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e relativi allegati, nel Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), nel Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici per le parti ancora vigenti, emanato con D.M.145/00 (in seguito denominato Capitolato generale), nella L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso di validità dell'Accordo Quadro. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti nonché nel capitolato speciale di appalto - Norme Tecniche. In caso di controversie prevarrà quanto disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto.

¹ il PSC sarà redatto nei casi previsti dalla normativa vigente in occasione di ciascun Ordine di Lavoro (OdL); lo schema contiene esclusivamente l'individuazione dei possibili rischi legati alle tipologie di lavorazioni che potranno essere oggetto di OdL e le principali misure di prevenzione e protezione che dovranno essere messe in atto; lo schema sarà pertanto calato nelle specificità di ciascun cantiere tramite il PSC che sarà successivamente redatto.



ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Il subappalto è consentito relativamente a ciascun Ordine di Servizio oggetto dell'Accordo.

È sancita la nullità di qualsiasi accordo che affidi in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, pertanto il subappalto è ammesso fino al 50% per la categoria prevalente e fino al 100% per le categorie scorporabili.

Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

È ammesso il subaffidamento esclusivamente per lavorazioni di carattere temporaneo.

L'Impresa in sede di offerta indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a. che l'Impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b. che l'Impresa provveda alla trasmissione contestuale di:
 1. copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Il contratto di subappalto, ai sensi del comma 5, ultimo periodo dell'art. 119 del Codice è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti dell'Ordine di Servizio e dell'Accordo Quadro, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 2. dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
 3. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Il sub-appalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Impresa; l'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 119, co. 16 del Codice, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Ai sensi dell'art. 119, co. 16, ultimo periodo del codice, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia



incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazioni o i motivi di esclusione del subappaltatore cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano Operativo di Sicurezza;
- i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il



subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- su richiesta del subappaltatore.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi sopraindicate di pagamento diretto al subappaltatore ai sensi del comma 11 dell'art. 119, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il responsabile del procedimento (RUP) inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

È fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente.

Ai sensi dell'art. 119 co. 2bis del Codice, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

È obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il R.U.P., nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.



Il cottimo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.1 del Codice, consiste nell'affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Infine, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, in caso di subappalto, subaffidamento o nolo a caldo il datore di lavoro dell'impresa affidataria:

- verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice indipendentemente dalla percentuale della prestazione sull'intero importo lavori (e cioè superiore o inferiore al 2%), con le modalità indicate nell'allegato XVII del D. Lgs.81/2008;
- consegna alla stazione appaltante la documentazione in allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o alla comunicazione di altra forma di subaffidamento non soggetta ad autorizzazione unitamente alla dichiarazione di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa subaffidataria,
- ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 97 comma 3. lett. b verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nessuna impresa potrà entrare in cantiere prima delle suddette verifiche e dell'accettazione del POS da parte del CSE, oltre all'autorizzazione di legge in caso di subappalto.

ARTICOLO 11 - STATO DEI LUOGHI

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, il cui presente Capitolato Speciale è parte integrante, l'impresa dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune sull'oggetto e le modalità di svolgimento dell'appalto, senza evidenziare dubbi o eccezione alcuna, e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza della natura dei luoghi ed ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori.

ARTICOLO 12 - CONTROLLO DEGLI ORDINI DI LAVORO

Il controllo dell'esecuzione dei singoli OdL è svolto dalla Stazione Appaltante la quale opera attraverso la persona del Responsabile Unico del Procedimento, i suoi collaboratori e l'Ufficio di Direzione Lavori.

Nella fase di realizzazione dei lavori la Stazione Appaltante effettuerà un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 12 del Codice dei contratti, mediante accessi diretti, anche a sorpresa del Responsabile Unico del Procedimento o del direttore dei lavori sul luogo di esecuzione. Il RUP effettuerà verifiche e controllerà, anche avvalendosi dell'Ufficio di direzione lavori, la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per l'espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività.

La presenza del personale della Città Metropolitana e della DL, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.



ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.LL.PP.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione con efficacia dell'Accordo Quadro, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Referente del Contratto e coordinatore dei vari Ordini di Lavoro per tutta la durata dell'Accordo. Detto coordinatore agirà come Rappresentante dell'Impresa fino al termine dell'esecuzione di ciascun Ordine di Lavoro dell'Accordo Quadro. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Per ciascun cantiere in occasione dell'accettazione dell'Ordine di Lavoro l'impresa dovrà inoltre fornire il nominativo del Direttore di Cantiere e del Preposto per la sicurezza.

Tutti i contatti con la Città Metropolitana, in ordine alla gestione degli ordinativi di lavoro dall'ordine e fino alla conclusione, dovranno essere tenuti da detto Direttore di Cantiere. È in facoltà della Città Metropolitana chiedere all'Impresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l'Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII di D. Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 14 - DIREZIONE LAVORI

Sarà nominato un Direttore dei Lavori per ciascun Ordine di Lavoro dalla Città Metropolitana. L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e ove necessario potrà avvalersi di Direttori operativi o Ispettori di cantiere, facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice dei Contratti, il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, espletterà le funzioni cui è preposto di controllo tecnico, contabile e amministrativo, in conformità all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA

Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, effettua le comunicazioni all'Impresa mediante Ordini di servizio indirizzati al Direttore di cantiere di cui all'art. 12 che precede. Gli Ordini di servizio nel caso saranno redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita datata e firmata per ricevuta.

La sottoscrizione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla consegna e/o spedizione tramite PEC dell'OdS. In ogni caso decorso il termine di 2 giorni dalla ricezione dell'OdS lo stesso si intende assentito e l'Impresa sarà dunque obbligata ad eseguirlo.

In ogni caso le comunicazioni all'Impresa, ad eccezione di quelle di cui all'Art. 17, avverranno esclusivamente a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). Eventuali contestazioni che il Direttore di Cantiere intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da questi presentate per iscritto e adeguatamente motivate entro 2 (due) giorni dalla ricezione.

ARTICOLO 16 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

L'Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Direttore Lavori tramite il Direttore di cantiere; la comunicazione potrà avvenire a mezzo mail/PEC, farà fede a qualsiasi effetto la data di ricevimento della comunicazione da parte della stazione Appaltante.

L'Impresa è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità della Città Metropolitana, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'intervento.



Qualunque evento che possa avere influenza, anche se non sono di sua competenza, sull'esecuzione dell'Ordine di Lavoro dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi; l'Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Nel caso non venga rispettato il termine di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non tenere in considerazione tali osservazioni a qualsiasi titolo sollevate dall'Impresa.

Eventuali contestazioni che la Città Metropolitana volesse avanzare su una comunicazione dell'Impresa saranno presentate per iscritto.

ARTICOLO 17 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti, Città Metropolitana ed Impresa, deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del singolo Ordine di Lavoro.

ARTICOLO 18 - REPERIBILITA'

L'Impresa è tenuta ad attivare un numero telefonico per la reperibilità H24, le chiamate potranno avvenire dagli incaricati dell'Ufficio di Direzione Lavori: Direttore Lavori o Direttori Operativi oppure dal RUP.

Le chiamate telefoniche saranno successivamente confermate a mezzo mail o PEC dalla DL. La conferma anzidetta è condizione necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, che avverrà a consuntivo.

Gli interventi richiesti dovranno iniziare entro due ore (priorità 1) e proseguire senza interruzioni fino all'eliminazione di rischi, fatte salve motivate circostanze verificate dalla DL. In ogni caso gli interventi dovranno essere organizzati in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. L'orario di effettuazione di ogni intervento dovrà essere tempestivamente comunicato alla DL.

Il mancato rispetto dei tempi sopraindicati per l'inizio degli interventi nonché l'interruzione nella esecuzione degli interventi, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste.

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto, al momento della sottoscrizione dell'accordo, il numero di telefono fisso o cellulare al quale indirizzare le chiamate di reperibilità ed il referente dello stesso.

Il corrispettivo per tale attività è da intendersi ricompreso nel compenso degli interventi richiesti.

ARTICOLO 19 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI

L'Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri, compresi quelli eventualmente resisi necessari a seguito di somme urgenze.

Il numero di cantieri aperti contemporaneamente proposti in fase di offerta tecnica costituisce un obbligo contrattualmente vincolante.

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori. Si precisa che la Città Metropolitana non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e/o continuo impiego delle maestranze e dei mezzi d'opera dell'Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessità manutentive.

ARTICOLO 20 - ORDINI DI LAVORO, TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINE, PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

I singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordini di Lavoro (OdL)" il cui facsimile è parte del progetto del presente Accordo Quadro o, nei casi che lo richiedano, mediante il "Verbale di somma urgenza" di cui all'art. 140 del codice.

Unitamente all'Ordine di Lavoro, sarà trasmessa all'impresa la documentazione progettuale (computo metrico estimativo, elenco prezzi, relazioni, elaborati grafici etc..).



Le richieste saranno a firma del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento o di suo incaricato, e riporteranno le informazioni necessarie al compimento dell'intervento compreso il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel singolo OdL, fissato in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo dei tempi di ultimazione sarà tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'Impresa dovrà eseguire solo gli interventi indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal DL. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

In caso di eventuali osservazioni a un Ordine, di Lavoro l'Impresa è tenuta a comunicarle al Direttore dei Lavori entro 2 (due) giorni dalla data d'invio della richiesta; questa prescrizione non si applica alle richieste di Priorità 1 e Priorità 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da dette comunicazioni. Nei casi di interventi di Priorità 1 o 2, il corrispettivo degli interventi effettuati in mancanza di preventivazione, sarà determinato a consuntivo con le modalità di cui all'articolo 29 del presente capitolato.

La consistenza qualitativa e quantitativa di mano d'opera per lavori in economia dovrà essere strettamente commisurata alla tipologia di intervento da effettuare.

L'Impresa si obbliga ad informare immediatamente la Città Metropolitana di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'Accordo quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per gli interventi di priorità 3 e 4, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve:

- riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione;
- essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto della tempistica indicata dalla Stazione appaltante. Tale tempistica può essere modificata dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.



In merito ai termini per l'esecuzione del singolo ordine: consegna e inizio lavori, proroghe e sospensioni ect. trova applicazione la normativa vigente ed in particolare il D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed i relativi allegati.

ARTICOLO 21 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA

La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà, qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario di affidare a quest'ultima la realizzazione di attività di cui al presente Capitolato da eseguirsi in somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Dlgs 36/2023 s.m.i..

In tali casi la Città Metropolitana potrà agire secondo due diverse modalità:

- 1) emettendo un ordine di lavoro con priorità di intervento 1 (come individuato all'art. 3 del presente capitolato);
- 2) in applicazione dell'art. 140 del Dlgs 36/2023, ovvero tramite firma del verbale di somma urgenza e avvio immediato dei lavori secondo le indicazioni che saranno impartite dal Direttore dei Lavori. Gli oneri economici scaturenti da tali obbligazioni sono esclusi dall'importo contrattuale del presente Accordo Quadro e saranno regolati da appositi impegni di spesa e relative liquidazioni;

Gli interventi di somma urgenza individuati dal Direttore dei Lavori, o dal RUP, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate all'articolo 23.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

L'Impresa non può ritardare l'inizio, sospendere o rallentare l'esecuzione dei contratti con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Città Metropolitana. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimatogli dalla Città Metropolitana, inviategli a mezzo Pec, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla generazione dell'avviso di consegna della PEC. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVI

I lavori oggetto del presente accordo saranno compensati di norma a misura. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

Il prezzario di riferimento adottato per il presente Accordo Quadro, è il Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Pubblicato con Delibera regionale n. 1676 del 15/12/2025 relativo alla Provincia di Firenze reperibile al sito <http://prezzariollpp.regione.toscana.it> e, in subordine, dall'elenco prezzi ANAS 2025 Rev. 1, scaricabile all'indirizzo <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>.

Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori e in base ai costi della manodopera di cui al Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Pubblicato con Delibera regionale n. 1676 del 15/12/2025 relativo alla Provincia di Firenze, scaricabile all'indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> e del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della percentuale del 27,60 per spese generali (16%) ed utili (10%) ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'impresa, nessuno escluso od eccettuato, si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si



intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Impresa; opere provvisoriale e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall'esecuzione da parte di terzi, nelle aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell'Accordo quadro.

Si intende interamente compensata con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto anche l'attività di cui all'art. 18.

L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso od importo supplementare, neppure a titolo di indennizzo, per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

ARTICOLO 24 - REVISIONE PREZZI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 60 del Codice, si prevede la clausola di revisione dei prezzi riferiti alle prestazioni oggetto del contratto.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento (della variazione stessa) del valore eccedente la variazione del 5 per cento (in relazione) applicata alle prestazioni da eseguire.

Le variazioni suddette si intendono calcolate e riferite al singolo Ordine di Lavoro.

ARTICOLO 25 - NUOVI PREZZI

Nei casi previsti si procederà con le modalità disciplinate dalla normativa vigente, le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati, nell'ordine:

- desumendoli dal prezzario di riferimento: Prezzario Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2026, Pubblicato con Delibera regionale n. 1676 del 15/12/2025 relativo alla Provincia di Firenze reperibile al sito <https://prezzariollpp.regione.toscana.it>;
- desumendoli dall'elenco prezzi ANAS 2025 Rev.1, scaricabili <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>;
- qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti, ricavandoli da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti già presenti nel Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana, riportati alla data della formulazione dell'offerta. In caso ci sia la necessità di utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell'Elenco Prezzi, questo dovrà essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione Lavori. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di concordamento tra il DL e l'Appaltatore e approvati dal RUP.

Sui nuovi prezzi così desunti dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'OdL, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,



comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ARTICOLO 26 - CONDOTTA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'Impresa deve organizzare ed eseguire le attività previste dal presente accordo quadro con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Impresa dovrà organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente, o mediante altra impresa, all'esecuzione od al completamento dei lavori non eseguiti, addebitando all'impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

ARTICOLO 27 - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e fare osservare ai subappaltatori e ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dall'Ordine di Lavoro e le direttive che saranno impartite dal Direttore dei Lavori o dal RUP. Inoltre, come prescritto dall'art. 18 lett. u) del D.Lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, il datore di lavoro deve munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. L'utilizzo di detta tessera è considerato essenziale dalla Città Metropolitana ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non autorizzato e pertanto l'Impresa è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare anche ai suoi subappaltatori con la massima diligenza.

L'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno inoltre sempre applicare le disposizioni relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri così come disciplinate dal D.Lgs. 81/2008.

Durante l'esecuzione dell'opera i datori di lavoro delle imprese esecutrici osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Si rimanda al successivo articolo 33 per ulteriori disposizioni generali in carico alle imprese esecutrici in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.



Inoltre, ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada “*Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità*”.

Sarà pertanto onere dell'impresa richiedere suddetta autorizzazione alla Città Metropolitana di Firenze e adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Nei casi di necessità di Bonifica Ordigni Bellici, l'impresa si rende disponibile a realizzare tutte le lavorazioni e gli apprestamenti propedeutici all'esecuzione della stessa (preparazione del cantiere, esecuzione di eventuali scavi, potature/taglio di alberi o altra tipologia di vegetazione, assistenza generale alle varie fasi di cantiere), anche qualora tali procedure dovessero richiedere una sospensione dei lavori.

ARTICOLO 28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dallo specifico Ordine di Lavoro, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

La Città Metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.

Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del Codice il conto finale dei lavori, per ciascun Ordine di Lavoro, sarà compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'affidatario. All'atto della firma, l'affidatario non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice dei contratti pubblici o l'accordo



bonario di cui all'articolo 210 del medesimo Codice. Se l'affidatario non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'affidatario il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'affidatario per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al termine di ciascun OdL sarà emesso, non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, il Certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero non oltre 6 (sei) mesi in caso di certificato di collaudo; il CRE/certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

ARTICOLO 29 - CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura o a corpo in contraddittorio tra l'Impresa e la Direzione Lavori, sulla base delle lavorazioni previste nei singoli OdL, applicando ai prezzi di progetto il ribasso offerto in sede di gara.

Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL sull'ODL e relativi allegati. Qualora la particolare natura dell'intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura una equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell'intervento con il metodo delle economie avvalendosi:

- a. delle ore di mano d'opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso il cantiere; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L..
- b. della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d'opera (valutai a numero, a peso, a superficie, ecc.)
- c. dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL.

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'Impresa verrà effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni o per le quali è prevista dal CSA – Parte tecnica prove di accettazione, anche postume, sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta presentazione/ottenimento di tutta la documentazione/certificazione occorrente e la verifica della validità e correttezza da parte della DL.

ARTICOLO 30 - PAGAMENTI

L'importo stimato dell'Accordo Quadro non è assolutamente vincolante per la Città Metropolitana che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell'appalto, effettivamente e regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della Città Metropolitana che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno emessi dalla DL per ciascun Ordine di Lavoro quando l'importo delle lavorazioni eseguite avrà raggiunto l'importo di € 100.000,00 (intesi al lordo del ribasso d'asta) oppure al raggiungimento dei 3 (tre) mesi dall'OdL o dai precedenti SAL.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie.

Non potrà essere contabilizzato materiale a piè d'opera.



Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nei termini suddetti. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento

Ai sensi dell'art. 125 co. 7 del D.lgs. 36/2023 all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'intervento ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice civile.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione corrisposta sull'importo di ogni singolo Ordine di Lavoro ai sensi del precedente art. 4, a titolo di graduale recupero della medesima.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente Accordo Quadro è quello indicato nel contratto di accordo quadro. Nei singoli Ordini di Lavoro sarà indicato il CIG derivato ed il CUP.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4, 5 e 6, del D.L. 69/2013, (conv. con modif. nella L. , n. 98/2013) e dell'art. 10, comma 2, Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 s.m.i., il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. A tal fine, il DURC relativo all'Impresa e agli eventuali subappaltatori è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante avvalendosi dell'art. 16-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2). In tutti i casi, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'art. 117 co. P del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.



I pagamenti, come indicato al successivo articolo 47, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Città Metropolitana da ogni responsabilità conseguente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 del Codice e meglio specificati all'art. 10 del presente capitolato.

L'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento.

La fatturazione del sub-appaltatore dovrà essere effettuata nei confronti dell'appaltatore, mentre il pagamento da parte della stazione appaltante dovrà essere scisso tra appaltatore e sub-appaltatore. In sintesi:

- il sub-appaltatore fattura all'appaltatore;
- l'appaltatore alla maturazione del SAL emette fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore).
- la stazione appaltante liquiderà il SAL nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub-appaltatore)

A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

ARTICOLO 31 - CESSIONE DEI CREDITI

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120 c.12 del D.Lgs. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia notificato alla Città Metropolitana. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 2 dell'Allegato II.14 del Codice, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti del corrispettivo, sono efficaci e opponibili alla Città Metropolitana qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione.

La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla Città Metropolitana di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

In ogni caso, ai sensi dell'art. dell'art. 6 co. 3 dell'Allegato II.14 del Codice la Città Metropolitana può opporre al cessionario, tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro ed agli Ordini di Lavoro, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Impresa.

ARTICOLO 32 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto e per la sicurezza delle maestranze e l'incolumità pubblica e privata. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.



Nessun compenso, risarcimento o indennizzo sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

ARTICOLO 33 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Città Metropolitana considererà il fatto come grave errore professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95 comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023.

L'Impresa dovrà garantire per il personale addetto ai lavori il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, ivi incluse le disposizioni del Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i.) e del relativo regolamento di attuazione per l'esecuzione di lavori in costanza di traffico, e l'impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche delle macchine e delle attrezzature in dotazione e in possesso dei patentini richiesti dalla normativa vigente, qualora necessari allo svolgimento di attività specifiche.

L'Impresa:

- è sottoposta al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dalla Città Metropolitana o disposte dagli enti o autorità preposti.
- è tenuta al rispetto delle normative di carattere tecnico e previdenziale e assicurative stabilite dalle leggi dello Stato;

Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, pertanto dovrà:

- osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008;
- provvedere affinché il suo personale che eseguirà i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici propri dell'attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;
- fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) ed installare quelli collettivi conformi alle normative vigenti.

La Città Metropolitana, quale datore di lavoro committente, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

La Città Metropolitana, trattandosi di appalto in accordo quadro, per cui l'individuazione delle lavorazioni e della identificazione esatta delle caratteristiche dell'area in cui si colloca il cantiere sarà effettuata all'interno del progetto esecutivo (nell'allegato PSC) che sarà oggetto di Ordine di Lavoro, ha redatto uno "Schema del piano di sicurezza e coordinamento e valutazione generale dei rischi nei lavori su strade i" (Elaborato 13) nel quale vengono analizzate esclusivamente lavorazioni generiche e i relativi rischi collegati. Il PSC sarà poi redatto nei casi previsti dalla normativa vigente e il suddetto schema sarà pertanto calato nella specificità di ciascun cantiere.

In accordo con la Determinazione AVCP n 13 del 27/07/2004 si stabilisce che gli oneri per la sicurezza indicati nel presente CSA sono presuntivi e che sull'importo indicato l'Impresa non può vantare diritti qualsiasi ma che tali oneri verranno corrisposti all'Impresa solo ed esclusivamente in base alla contabilità analitica risultante per ciascun ordine di lavoro emessi e controfirmati dalla Stazione Appaltante. Tali oneri, che sono riferiti alla totalità dell'importo del contratto, verranno quantificati precisamente in occasione di ogni singolo intervento



procedendo ad una contabilità analitica che costituirà la quantificazione degli oneri della sicurezza del singolo intervento stesso.

Con la firma del presente Capitolato l'Impresa accetta il suddetto Schema di PSC. Eventuali gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte dell'Impresa e/o di imprese subaffidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi, costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto medesimo.

L'Impresa prima della stipula dell'Accordo Quadro dovrà necessariamente trasmettere alla Città Metropolitana la documentazione attestante l'adempimento da parte dell'impresa delle prescrizioni normative in materia di Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro (redazione DVR, nomina medico competente, certificato di idoneità sanitaria dei lavoratori, formazione e informazione dei lavoratori etc..).

A seguito di ogni OdL l'Impresa è obbligata a contestualizzare e consegnare alla Città Metropolitana il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al punto 3.2 All. XV D.Lgs. 81/2018 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 81/2008 il Datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del medesimo decreto.

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità, ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti della Città Metropolitana.

La corretta ed esatta applicazione del Piano sopraccitato e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. È fatta salva in ogni caso la facoltà della Città Metropolitana, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l'Impresa è tenuta ad uniformarsi.

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella Città Metropolitana di Firenze, in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto e/o accordo integrativo applicabile che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del primo verbale di consegna del primo ordine di lavoro, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Ai sensi della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 - art. 23 comma 3: "Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi (...)"



ARTICOLO 34 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, od eccettuato, necessari per dare i lavori ed opere realizzati a perfetta regola d'arte e funzionali allo scopo per cui sono realizzati, compresi nei prezzi di cui all'art. 23 del presente Capitolato nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) collaborare con i tecnici della Città Metropolitana sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- b) fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all'esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria e predisporre la segnaletica prevista dalla normativa per l'esecuzione di lavori stradali anche in costanza di traffico con particolare riferimento al decreto interministeriale 22 gennaio 2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", pubblicato nella G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019, di cui si dovrà dare evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. 81/2008 e succ. mod.;
- c) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione a personale dipendente della Città Metropolitana e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nell'ODL affidato;
- d) consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Città Metropolitana. L'Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;
- e) anticipare per conto della Città Metropolitana le spese per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l'impianto dei cantieri o l'accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche sarà a carico dell'Impresa tenendo indenne la Città Metropolitana che se chiamata va rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione;
- f) omissis.
- g) mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- h) permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'OdL o esclusi dal presente Capitolato, che la Città Metropolitana abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- i) conferire a discarica autorizzata qualsiasi materiale di risulta e provvedere, a lavori ultimati, all'allontanamento dei mezzi d'opera non più utilizzati;
- j) provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- k) realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti e le misure finalizzati a garantire l'igiene, la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.
- l) smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.
- m) fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- p) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori e dei provvedimenti comunali;



- q) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- r) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista e segnaletica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- s) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti e contenuti nei rispettivi capitolati tecnici per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- t) l'assistenza alle prove mediante personale, mezzi d'opera e apprestamenti per il confezionamento dei provini, che verranno ordinate dalla direzione lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione, comprese prove di carico su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante.
- u) l'esecuzione, con spese a proprio carico, delle prove di collaudo successive alla prima, qualora quest'ultima non abbia dato buon esito per cause imputabili alla non corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa.

L'appaltatore è inoltre obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Infine, rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e s'intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro, tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività proposte in sede di offerta.

ARTICOLO 35 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Città Metropolitana quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Città Metropolitana ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.



L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Città Metropolitana.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo quadro la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della DL il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi, ivi inclusi gli utenti delle strade su cui si svolgono gli interventi, e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri, ivi incluse le opere provvisoriale ed esonerando la Città Metropolitana da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 36 - RISPETTO AMBIENTALE E CRITERI AMBIENTI MINIMI (CAM)

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà in particolare:

- ✓ limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- ✓ evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- ✓ raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune; I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.).
- ✓ privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- ✓ utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera;

L'Affidatario si impegna inoltre al rispetto e all'applicazione del decreto 5 agosto 2024 (come modificato dal DECRETO 11 settembre 2025) avente ad oggetto «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade». L'aggiudicatario pertanto elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1 del citato decreto, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri e indica i mezzi di prova da presentare alla direzione lavori.

I criteri per i quali dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara una dichiarazione di impegno al rispetto dei criteri e delle prescrizioni di cui al citato decreto sono i seguenti:

- Modalità di gestione dell'impianto produttivo di conglomerato bituminoso
- Temperatura di miscelazione del conglomerato bituminoso
- Personale di cantiere
- Macchine operatrici
- Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Si rimanda al capitolo 3 e ai relativi sotto paragrafi del decreto 5 agosto 2024 in materia di CAM per il dettaglio dei criteri e per il contenuto delle relazioni di verifica da allegare all'offerta.



Ulteriori prescrizioni saranno contenute nelle relazioni CAM specifiche di ciascun progetto esecutivo che sarà oggetto di ordine di lavoro.

Qualora l'appaltatore valuti che l'approvvigionamento dei materiali conformi ai CAM, in ragione della distanza dei siti di produzione, delle difficoltà logistiche o delle condizioni di mercato, comporti un incremento significativo degli impatti ambientali, economici o organizzativi tale da risultare in contrasto con i principi di sostenibilità perseguiti dai CAM stessi, lo stesso dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione alla Stazione Appaltante per il tramite della Direzione dei Lavori, corredando la richiesta di idonea documentazione tecnica. La Stazione Appaltante, previo parere della Direzione dei Lavori, potrà autorizzare specifica deroga all'utilizzo dei materiali conformi ai CAM, limitatamente ai casi debitamente motivati. L'organizzazione del cantiere dovrà in ogni caso garantire una gestione ambientalmente sostenibile delle lavorazioni, con riferimento alla corretta gestione dei rifiuti, alla riduzione delle emissioni inquinanti, del rumore e delle polveri, nonché alla tutela delle matrici ambientali e dell'ecosistema circostante.

ARTICOLO 37 - GARANZIE

Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, c. 1 del Codice la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 dello stesso.

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 è stabilita nella misura del 5% dell'importo dell'accordo quadro. A tale importo non si applicano le riduzioni previste dall'art.106 comma 8 del D.Lgs.n. 36/2023.Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 38 - RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

Per il singolo Ordine di Lavoro, ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la Città Metropolitana comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all'Impresa fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture;

Inoltre, come disposto dall'art. 11 dell'Allegato II.14:

- la stazione appaltante riconosce il valore esclusivamente dei materiali esistenti in cantiere quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di recesso suddetto;
- la stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto;



- l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ARTICOLO 39 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice la Città Metropolitana potrà risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- e) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- g) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

La Città Metropolitana potrà inoltre risolvere di diritto l'Accordo Quadro nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del singolo Ordine di Lavoro, anche se in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dalla Città Metropolitana secondo il disposto dell'Art. 22 che precede;
- c) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre tipo di cui all'art. 18;
- d) quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, a reintegrare la cauzione di cui all'art.36 qualora fosse stata escussa;
- e) quando, in caso di OdL con priorità 1 e quindi a carattere di urgenza l'Impresa non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;
- f) l'Assuntore abbia sub-appaltato parte delle proprie attività senza autorizzazione od in violazione delle disposizioni previste per il subappalto dal presente Capitolato e dal contratto;
- g) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
- h) in caso di inosservanza grave delle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- i) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

L'Accordo Quadro nonché i singoli Ordini di Lavoro cesseranno la loro efficacia nei confronti della Città Metropolitana nei seguenti altri casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività e liquidazione ovvero il manifestarsi in qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo quadro;



- b) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall' Impresa nei singoli OdL;
- c) violazione dei divieti di cessione di cui all'art. 31;
- d) qualora la somma delle sanzioni di cui all'art. 41 raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'OdL.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti. Nei casi di risoluzione del contratto di cui alle lett. c) d) e) f) g) tali le somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto detto termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Città Metropolitana potrà risolvere il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Come disposto dall'art. 117 co. 5 del Codice, la Città Metropolitana ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 40 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo OdL e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato dell'ultimo OdL.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con DECRETO 16 settembre 2022, n. 193. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il



diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture:

- | | | |
|---|----|-------------|
| d. Partita 1) opere oggetto del contratto | €. | 392.080,56; |
| e. Partita 2) opere preesistenti | €. | 500.000,00; |
| f. Partita 3) rimozione relitti | €. | 250.000,00. |

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto, franchigia o di SIR (Self Insurance Retention), queste condizioni:

- **in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie, SIR o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana;**
- **in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie, SIR o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana.**

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi 117 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Città Metropolitana autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

ARTICOLO 41 - PENALI

L'Impresa, fatta salva la facoltà per la Città Metropolitana di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni dell'Ordine di Lavoro in merito ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dall'Ordine di Lavoro cui essi si riferiscono. Le penalità sono applicate sul certificato di pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, fermo restando il diritto dell'appaltatore di iscrivere le proprie riserve nei modi e termini stabiliti e, se del caso, di chiedere la disapplicazione della penale.

Con riferimento alle classi di priorità di cui all'art. 3, le penali saranno così applicate:

- a) nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, l'Impresa non intervenisse nei termini di cui all'articolo 18, sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni ora di ritardo per le Chiamate di Priorità 2 e di € 400,00 per le Chiamate di Priorità 1;
- b) nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Priorità 1 o di una Chiamata di Priorità 2 sarà applicata una penale di € 200,00 all'ora;
- c) in caso di OdL con priorità 3 o 4, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione dell'OdL, verrà applicata una penale pari allo 0.05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo dello specifico OdL e incrementata in proporzione al "numero di cantieri aperti contemporaneamente" che il contraente ha dichiarato in sede di offerta ai sensi del criterio A.2, secondo la seguente tabella:



Cantieri Aperti Contemporaneamente		
Numero	Penale giornaliera	
	% di incremento	% dell'importo dello specifico ODL
1	0%	0,05%
2	25%	0,06%
3	50%	0,08%
4	75%	0,09%
5	100%	0,10%

La penale giornaliera, maggiorata nel modo sopra indicato, sarà applicata a tutti gli Odl di priorità 3 e 4 del presente Accordo Quadro.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Tale penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo dell'Ordine di Lavoro, fermo restando il diritto della Città Metropolitana al risarcimento del danno ulteriore.

A tal proposito l'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente, o mediante l'attivazione di altra impresa, all'esecuzione od al completamento dei lavori non eseguiti, addebitando all'impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

L'applicazione delle penali non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

Ai sensi dell'art. 126 commi 2 del Codice, sarà applicato un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nell'esecuzione degli ordini di lavoro pari all'importo delle penali previste alla lettera c) del presente articolo. La somma non potrà superare il 10% dello stesso.

ARTICOLO 42 - RISERVE DELL'IMPRESA

Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore,



incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Reclami dell'esecutore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 212 del Dlgs 36/2023 o l'accordo bonario di cui all'art. 210 del Dlgs 36/2023, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i..

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 1 del paragrafo precedente, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;



- d) relazione del direttore dei lavori unitamente ai documenti contabili di cui all'art. 12, comma 5 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023;
 - e) domande dell'esecutore.
- Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del codice.

ARTICOLO 43 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito dall'art. 210, del D.Lgs. 36/2023, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

Ai sensi dell'art. 210, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., in caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorsi 45 giorni per l'accettazione, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ARTICOLO 44 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 45 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza della riservatezza su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività amministrativa della Città Metropolitana.

Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

ARTICOLO 46 - SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro e degli Ordini di Lavoro faranno carico all'Impresa.

ARTICOLO 47 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari della Città Metropolitana ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di



Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 48 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.36/2023, il Responsabile Unico di Progetto per i due lotti che compongono il presente appalto è l'Ing. Maria Teresa Carosella.